



Ufficio Scuole di Specializzazione e Master

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il vigente Regolamento Didattico di Ateneo
- VISTO** il D.P.R. del 10 marzo 1982 n. 162 concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
- VISTO** il D.M. del 16 settembre 1982 emanato in attuazione dell'art. 13 del sopracitato D.P.R. 162/1982, in relazione ai titoli valutabili;
- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'autonomia delle Università;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., nonché il relativo regolamento di Ateneo, emanato con Decreto rettorale n. 4522 del 11.11.2022;
- VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341 di riforma degli ordinamenti didattici universitari e ss.mm.ii;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" e ss.mm.ii;
- VISTO** il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l'altro, le modalità di svolgimento dei concorsi;
- VISTA** la legge 2 agosto 1999, n. 264, come modificata dalla legge 8 gennaio 2002, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010 n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'art. 5, comma 4;
- VISTO** il decreto interministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68 recante il "Riordino scuole di specializzazione area sanitaria";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;



- VISTA** la Legge n. 401/2000 recante norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i decreti ministeriali ed interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;
- VISTI,** ove applicabili, i decreti ministeriali, interministeriali e le altre disposizioni normative che disciplinano le equipollenze tra titoli di vecchio ordinamento (ante 509/99), tra titoli del nuovo ordinamento (DM 509/99 e DM 270/2004) e le equiparazioni tra titoli di vecchio ordinamento (ante 509/99) e titoli ex DM 509/99 e ex DM270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTA** la vigente normativa in materia di accesso degli stranieri ai corsi di studio;
- VISTA** la vigente normativa in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di studio;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 989 del 2 aprile 2015 con il quale sono state approvate le proposte di modifica degli Ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ed in particolare l'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, afferente al Dipartimento di Farmacia;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 4533 del 23 dicembre 2015 recante "Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- VISTO** l'art. 2 bis del decreto legge 29 marzo 2016 n.42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016 n. 89 che autorizza "nelle more di una definizione organica della materia le scuole di specializzazione. riservate alle categorie dei farmacisti...sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401";
- VISTA** la nota prot. 19663 del 10 agosto 2016 con la quale il MIUR "nelle more dell'emanazione dei decreti inerenti la definizione dei requisiti e degli standard delle reti formative e delle diverse tipologie di scuola...." ha invitato gli Atenei "ad attivare i suddetti corsi di studio (....., scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera), istituiti in conformità agli ordinamenti didattici previsti dal decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, avvalendosi delle strutture formative anche sanitarie già convenzionate con l'Ateneo", tenendo conto del "numero complessivo di posti definito a livello locale, in relazione alla disponibilità di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi";
- VISTO** il decreto interministeriale 16 settembre 2016 n. 716 "Riordino delle Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai non medici";
- VISTA** la legge di bilancio 2025 n. 207/2024, art 1 c. 339 1-ter, con la quale



“è abrogato l’articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42” che, nelle more di una definizione organica della materia, ha consentito l’attivazione delle scuole di specializzazione, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alla disciplina ordinaria della formazione relativa alla specializzazione non medica, di cui al citato articolo 8, comma 1, della Legge n 401/2000;

VISTO il D.R. n. 2628 del 9 giugno 2025 con cui è stata emanato il bando di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a.a. 25/26;

VISTO il decreto di annullamento n. 2931 del 24 giugno 2026 di annullamento della procedura concorsuale indetta con DR n. 2628 del 9 giugno 2025, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dalla citata legge di bilancio;

CONSIDERATO che con nota M.U.R. (Ufficio V Scuole di specializzazione) pervenuta con prot. 16142 dell’8 agosto 2025 il legislatore ha restituito vigenza al comma 1 del medesimo art. 8 della legge n.401/2000 che dispone “ il numero di laureati appartenenti alle predette categorie per la frequenza delle scuole di specializzazione è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell’ambito delle risorse già previste”;

PRESO ATTO che la rinnovata vigenza del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 401/2000 comporterà, tra le altre, l’avvio del I anno delle Scuole di area sanitaria (non medica) con decorrenza 2025/2026, e che il numero di iscrivibili sarà connesso all’erogazione di una borsa di studio coperta con fondi statali e tale numero sarà determinato triennialmente non già e non più dalla singola università in ragione della propria capacità formativa, bensì dal Ministero della salute d’intesa con il MEF e il M.U.R. secondo le medesime modalità previste per i medici dall’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e tenuto conto della rilevazione annuale del fabbisogno, anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui;

CONSIDERATO che, ad oggi, non sono stati ancora emanati i provvedimenti previsti dalla sopracitata legge n. 207/2024 in merito all’emanazione dei bandi per l’attivazione, nell’anno accademico 2025/2026, delle scuole di area sanitaria ad accesso delle categorie dei laureati “non medici” di cui all’articolo 8, comma 1-bis della legge 29 dicembre 2000, n.401;

VISTA la nota M.U.R. n. 772 del 03/03/2026 con la quale, nelle more della registrazione del D.P.C.M. attuativo delle disposizioni di cui sopra, si forniscono chiarimenti concernenti l’assegnazione definitiva agli Atenei delle risorse necessarie alla copertura dell’onere relativo alle borse in oggetto, specificando in particolare che: “In assenza di specifiche disposizioni derogatorie, trova applicazione la disciplina generale di cui alla legge n. 398/1989 in materia di borse di studio universitarie, incluso



il divieto di cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite...”;

TENUTO CONTO, inoltre, che secondo la citata nota del 3 marzo 2026 gli Atenei possono istituire borse aggiuntive finanziate con fondi propri o con fondi di altri enti pubblici o privati, tenendo conto che l’importo della borsa aggiuntiva dovrà comunque essere pari a quello della borsa statale.”;

VISTA la nota M.U.R. n. 28880 del 31 marzo 2026, con la quale viene testualmente comunicato che “In merito ai bandi di concorso riguardanti l’a.a. 2025/2026, ad integrazione della nota M.U.R. prot. n. 772 del 3.03.2026 ed ai fini della corretta procedura di programmazione e finanziamento del corrente anno accademico, si invitano gli spett.li Atenei che non avessero ancora pubblicato i suddetti bandi come in oggetto, a voler cortesemente provvedere in tal senso”, rammentando “ altresì che si resta in attesa dell’emanazione del decreto del ministero della Salute avente ad oggetto il contingente di specialisti non medici da formare per l’a.a. 2025/2026.”;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto indicato nella nota M.U.R. da ultimo citata, emanare il bando di concorso per la predisposizione di una graduatoria aperta in modo da favorire il celere avvio delle attività didattiche del corso di specializzazione in Farmacia ospedaliera, nelle more delle disposizioni ministeriali suddette ed anche in assenza della definizione dei contingenti degli specialistici da formare e delle borse di studio che verranno finanziate a questo Ateneo;

DECRETA

L’eventuale uso del genere grammaticale maschile in questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, è da intendersi riferito in maniera inclusiva a tutte le persone interessate alle procedure selettive di cui al presente bando.

Art.1 Indizione

E’ indetto, per l’anno accademico **2025/2026**, il concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’ammissione alla **Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera**, afferente al Dipartimento di Farmacia.

L’efficacia del Bando è subordinata ai provvedimenti successivi ed integrativi del presente atto con i quali saranno indicati i posti disponibili per la scuola di specializzazione per l’anno accademico 2025/2026 con copertura statale, che verranno assegnati dal M.U.R. per l’a.a. 2025/2026 con il DPCM di riparto di cui all’art. 8 della L n. 401/2000.



Art.2 Requisiti per l'ammissione

Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione, per titoli ed esame. Al concorso sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità precedenti all'entrata in vigore del D.M. n. 509/99 in *Farmacia* o in *Chimica e Tecnologia Farmaceutiche*, ovvero del diploma di Laurea Specialistica (LS) appartenente alla classe 14/S in Farmacia e Farmacia Industriale conseguito ai sensi del D.M. n. 509/99 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero del diploma di Laurea magistrale (LM) appartenente alla Classe LM-13 in Farmacia e Farmacia Industriale conseguito ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

I vincitori del concorso dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, all'atto dell'iscrizione alla Scuola, a pena di decadenza dal diritto all'iscrizione stessa e/o esclusione dalla Scuola.

Fermo restando il possesso dei requisiti minimi per l'accesso alla Scuola in base all'articolazione del sistema universitario italiano sui tre cicli del processo di Bologna, consultabile, tra l'altro, al link <https://www.cimea.it/pagina-qualifiche-del-sistema-universitario>, sono ammessi al concorso coloro i quali siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere dichiarati equipollenti, ai sensi della vigente normativa, ovvero titoli di studio che la commissione esaminatrice potrà dichiarare validi ai soli fini dell'ammissione alla Scuola. In tal caso all'atto dell'iscrizione al corso, sarà necessario essere in possesso della dichiarazione di valore in loco del titolo posseduto a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo ritenuto equiparabile a quello prescritto, o dell'attestato di comparabilità del titolo estero a cura del CIMEA <https://www.cimea.it>.

L'iscrizione dei cittadini internazionali è subordinata al rispetto delle norme vigenti ed in particolare al necessario rilascio del visto nazionale di lungo soggiorno per motivi di studio. A tal fine, i candidati internazionali dovranno presentare domanda di preiscrizione per il rilascio del visto utilizzando il portale UNIVERSITALY (<https://www.university.it>).

La decisione finale sul rilascio del visto per motivi di studio è competenza esclusiva della Rappresentanza diplomatico-consolare e il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno resta di competenza del Ministero dell'Interno.

L'Università degli Studi di Napoli Federico II può disporre in qualsiasi momento **l'esclusione del candidato dal concorso**, con provvedimento motivato, per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione, nonché per ogni ulteriore causa di esclusione prevista dal bando.



L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di compilazione della domanda di partecipazione dal candidato stesso.

Art.3 Modalità di partecipazione e termini di scadenza

1. PARTECIPAZIONE E TERMINE DI SCADENZA.

Per partecipare al concorso, il candidato dovrà, a pena di esclusione, **presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura telematica** all'indirizzo Internet **www.unina.it**, al **link <https://www.concorsi.unina.it/specializzazioni/>** entro e non oltre il **5 giugno 2026 ore 14.00** e seguire correttamente tutte le prescrizioni indicate nel presente articolo: in particolare, dovrà eseguire correttamente la procedura on-line di cui al comma 3 e la procedura di consegna della domanda e della ulteriore documentazione prescritta di cui al successivo comma 4 del presente articolo. Decorso tale termine la procedura telematica sarà automaticamente disattivata e, pertanto, non sarà più possibile iscriversi al concorso. (Fino al giorno di svolgimento della prova concorsuale, sarà possibile unicamente stampare la domanda nel caso di avvenuta corretta iscrizione on-line).

2. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE.

I candidati sono tenuti, a pena di esclusione, ad effettuare il versamento di **€ 50,00** quale **contributo per l'organizzazione del concorso**, entro e non oltre il giorno **5 giugno 2026 ore 14.00**, secondo le modalità descritte al comma 3.

Si precisa che **in nessun caso si darà luogo alla restituzione del contributo versato.**

La dichiarazione relativa all'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione è resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni-ed integrazioni. Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

3. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE.

I candidati provvederanno alla corretta esecuzione della procedura on-line entro il termine precisato al precedente comma 1.

La procedura di compilazione della domanda per via telematica si svolge in due fasi:

A) La **prima fase** riguarda la **Registrazione utente** e la relativa **Stampa** del modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso (Passi da 1 a 10);

B) La **seconda fase**, da effettuarsi dopo l'avvenuto pagamento, consiste nella **compilazione della domanda** di partecipazione e relativa **Stampa** (Passi da 11 a 21).



A) Prima fase (Passi da 1 a 10)

Acquisizione dati e stampa del modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:

1. Collegarsi al sito web di Ateneo **www.unina.it**;
2. Andare alla sezione "IN PRIMO PIANO";
3. Selezionare la voce "**Procedura di partecipazione al concorso**" posta nella sezione "Concorso Scuola di Specializzazione Farmacia Ospedaliera" a.a. 2025/2026
4. Selezionare l'opzione "**Registrazione utente**" (solo al primo collegamento).

Una volta apparsa la maschera per l'inserimento dati, il candidato dovrà:

5. Provvedere all'inserimento dei dati richiesti (è necessario fornire **un indirizzo di posta elettronica** per poter ricevere la password di accesso e il riepilogo dei dati inseriti);
6. La procedura assegnerà automaticamente una password, che si consiglia di trascrivere su un foglio, in modo da poterle utilizzare successivamente; cliccare sul tasto "**INSERISCI**" e comparirà la schermata di riepilogo informazioni inserite.
7. Cliccare sul bottone visualizzato per procedere.
8. Inserire il codice fiscale e la password assegnata e cliccare sul bottone "**Entra**".
9. Selezionare l'opzione "Stampa Moduli di Pagamento" e stampare il modulo di versamento di importo pari a **€ 50,00** relativo alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;
10. Chiudere la procedura e provvedere al pagamento dell'importo dovuto.

Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.

B) Seconda fase (Passi da 11 a 21):

Compilazione della domanda di partecipazione e relativo invio on-line:

11. Ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la prima fase dal punto 1 al punto 3;
12. Selezionare l'opzione "**Accedi al Sistema**".
13. Inserire il codice fiscale e la password assegnata e cliccare sul bottone "**Entra**".
14. Selezionare l'opzione "**Nuova domanda**";
15. Provvedere all'inserimento dei dati relativi al titolo di studio conseguito, quale requisito di accesso al concorso;
16. dichiarare di essere consapevoli che **all'atto dell'iscrizione** si dovrà essere in possesso dell' **abilitazione all'esercizio della professione di FARMACISTA**;
17. Indicare la data di versamento del contributo di partecipazione, ai sensi del sopracitato comma 2.
18. Provvedere all'inserimento dei dati richiesti.
19. Selezionare se si è o non si è portatori di handicap con necessità di ausilio;
20. Controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone "**INVIA DOMANDA**".



- 21.** Selezionare l'opzione "**Stampa Domanda**": il candidato dovrà cliccare sul bottone "**Stampa Modulo di Domanda**".

La procedura di iscrizione e di invio della domanda di partecipazione on-line potrà essere effettuata, 24 ore su 24, da qualsiasi computer collegato in rete, ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura telematica, potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.

In tutti gli atti e le comunicazioni di cui al presente procedimento il candidato sarà identificato mediante il numero di protocollo della domanda. Pertanto, si invitano i candidati ad annotare per successive comunicazioni il numero di protocollo assegnato dalla procedura informatica.

Il candidato dovrà conservare tale numero identificativo per eventuali successive comunicazioni, comprese le esclusioni dalla presente procedura.

La mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità indicate costituisce motivo di esclusione dal concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione.

Non saranno accettate istanze di partecipazione trasmesse in qualsiasi altra modalità diversa dalla procedura on-line sopra descritta e l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali errori di connessione di rete o comunque per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

I candidati con invalidità, con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170 del 2010, possono beneficiare, nello svolgimento della prova, facendone richiesta, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi. I candidati di cui sopra possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, con riserva, da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista. Le istanze di ausilio dei suddetti candidati, presentate secondo le modalità sotto indicate, verranno valutate dall'Amministrazione con la collaborazione tecnica del Centro Servizi di Ateneo per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (S.In.A.P.S.i.). L'esito delle valutazioni stesse verrà comunicato agli interessati. La richiesta, redatta secondo il fac-simile presente nella



stessa pagina del Portale di Ateneo ove è pubblicato il presente bando, deve essere inviata, ai fini dell'organizzazione della prova, per posta elettronica certificata all'indirizzo specializzazioni.master@pec.unina.it, quanto prima e comunque **entro e non oltre 5 giugno 2026 ore 14.00**– pena la mancata possibilità di applicare il beneficio richiesto. Alla richiesta di cui sopra dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) candidati con invalidità o con disabilità, di cui alla L. n. 104/1992: certificazione - in originale o in copia autenticata in carta semplice - rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Nella richiesta deve essere specificato l'ausilio necessario in relazione alla propria invalidità o disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame. Ai candidati con invalidità o con disabilità, di cui alla L. n. 104/1992, potranno essere riconosciuti ausili ed un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova.

b) candidati con DSA, di cui alla L. n. 170/2010: certificazione - in originale o in copia autenticata in carta semplice - contenente la diagnosi clinica di DSA, redatta ai sensi della normativa sopra citata e conforme a quanto previsto dal Consensus Conference, rilasciata al candidato da non più di 3 anni, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, e rilasciata da Strutture del SSN o da Enti e professionisti accreditati con il Servizio Sanitario Regionale. Non saranno ritenute idonee ai fini dell'autorizzazione all'uso degli strumenti compensativi, le diagnosi prive del profilo funzionale o che non rispondano ai requisiti sopra indicati. Nella richiesta devono essere specificati con chiarezza gli strumenti compensativi richiesti, così come risultanti dal profilo funzionale contenuto nella diagnosi.

Ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata, potrà essere consentito, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento della prova stessa, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo con il supporto del Centro Servizi di Ateneo per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (S.In.A.P.S.i.).

Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti compensativi: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti simili aggiuntivi a quelli già previsti per lo svolgimento della prova.

I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua



inglese. La condizione di disabilità o di DSA sarà riconosciuta solo se coerente con quella riconosciuta dalla normativa italiana

4. PROCEDURA DI CONSEGNA DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Terminata la procedura di cui sopra (passi da 1 a 21) il candidato dovrà **consegnare in sede di prova, all'atto dell'identificazione**, al personale autorizzato:

- A) **la domanda** generata dal sistema on-line, stampata e debitamente sottoscritta;
- B) **copia** fotostatica **fronte/retro** del documento di riconoscimento **in corso di validità**, unitamente all'originale da esibire;
- C) **ricevuta in originale** del versamento di **€ 50,00** quale contributo di partecipazione al concorso;
- D) **eventuale** dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii, della certificazione relativa al possesso dell'**abilitazione** all'esercizio della professione di farmacista, se già conseguita all'atto della presentazione della domanda, Qualora l'abilitazione venga conseguita successivamente alla presentazione della domanda, il candidato è tenuto, a pena di decadenza dal diritto all'iscrizione e/o di esclusione dalla Scuola, a consegnare la relativa autocertificazione, nelle modalità suindicate, all'atto dell'iscrizione stessa;
- F) solo i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare alla documentazione presentata la traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo di studio, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo ritenuto equiparabile a quello prescritto o dell'attestato di comparabilità del titolo estero a cura del CIMEA, al fine della valutazione di validità del titolo, come previsto dal presente bando. Inoltre, ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 4, i candidati dovranno presentare certificato con l'elenco degli esami sostenuti tradotto e legalizzato;
- G) **titoli valutabili**, qualora attinenti alla specializzazione, secondo i criteri previsti all'art. 4 del presente bando di concorso, da presentare in un **plico chiuso riportante all'esterno dell'involucro NOME, COGNOME E INDIRIZZO DEL CANDIDATO**, secondo quanto sotto specificato:
 - 1. **richiesta di valutazione** dei titoli autocertificati e/o presentati; (**ALLEGATO 1**)
 - 2. **modulo di autocertificazione (ALLEGATO 2) degli esami**, attinenti alla specializzazione, sostenuti durante il corso di laurea, da sottoporre alla commissione ai fini della valutazione dei titoli, di cui all'art. 4 del presente bando;
 - 3. **tesi di laurea**;
 - 4. eventuali **pubblicazioni**.



Si ricorda che su ciascuna pubblicazione presentata dovranno essere apposti il cognome ed il nome del candidato; inoltre, in caso di più autori di uno stesso lavoro, dovrà essere evidenziato il cognome del candidato.

La tesi di laurea e le pubblicazioni, inoltre, andranno certificate, a pena di non valutazione, secondo una delle modalità di seguito indicate:

- a) in originale;
- b) in copia autentica;
- c) in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità all'originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia del proprio documento di identità.

Sarà possibile il ritiro dei soli titoli in originale presso il Dipartimento di Farmacia, previa richiesta del candidato, a partire dal 120° e fino al 180° giorno successivo all'affissione della graduatoria finale, salvo contenzioso in atto; scaduto tale termine non si risponderà della conservazione delle pubblicazioni e dei titoli.

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, nella richiesta di valutazione dei titoli (allegato n. 1) e nel modulo di autocertificazione degli esami (allegato n. 2) hanno valore di autocertificazione (rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.) dei titoli posseduti quali requisiti di ammissione e dei titoli valutabili, ai sensi del presente bando di concorso. Pertanto, il candidato dovrà fornire con precisione tutti gli elementi necessari per consentire all'Amministrazione le opportune verifiche. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi della suindicata normativa.

In caso di dichiarazioni incomplete relative ai titoli valutabili, la Commissione esaminatrice ha la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti al candidato e/o all'Amministrazione, al fine di ammettere a valutazione il titolo autocertificato.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda.

Art. 4 Valutazione titoli e prova di esame

Il concorso pubblico per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è per titoli ed esame. La Commissione ha a disposizione 100 punti così ripartiti: 70 per la prova d'esame, 30 per la valutazione dei titoli.

L'esame si concreta in una prova scritta, consistente nello svolgimento di 6 brevi temi aventi ad oggetto le materie appartenenti ai SSD specifici della tipologia della Scuola (BIO/14, CHIM/08, CHIM/09). Al riguardo, le tracce saranno sorteggiate da una lista, che costituisce **l'allegato n. 3** al presente bando, di 270 temi (di cui 90



di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche, 90 di Chimica Farmaceutica e 90 di Farmacologia).

All'inizio della prova d'esame uno dei candidati sorteggia sei temi (2 di Tecnologia e Legislazione Farmaceutica, 2 di Chimica Farmaceutica e 2 di Farmacologia), che vengono utilizzati come prova d'esame.

Per lo svolgimento della prova il tempo concesso sarà di 120 minuti.

Saranno ammessi alla valutazione dei titoli esclusivamente i candidati che abbiano riportato alla prova scritta una valutazione non inferiore a 49 punti sui 70 a disposizione della commissione.

L'assenza del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.

I candidati saranno ammessi a sostenere la prova muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta d'identità, patente automobilistica munita di fotografia, passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato, porto d'arma.

Durante lo svolgimento della prova, i candidati, a pena di esclusione, non potranno tenere borse o zaini, né potranno utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né apparecchiature elettroniche o strumenti informatici, telefoni cellulari o smart watch, né potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti è escluso dal concorso con disposizione immediata della Commissione. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che la stessa venga disposta in un momento successivo alla prova stessa. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni suindicate ed ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari.

Il punteggio massimo complessivo a disposizione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli è pari a 30 punti, secondo i criteri fissati dal D.M. del 16.09.1982 e successive modifiche ed integrazioni, così distribuiti:

- fino a un massimo di 5 punti per il voto di laurea: 0,30 per punto da 99 a 109; 4 per i pieni voti assoluti e 5 per la lode;
- fino a un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di corso di laurea attinenti alla specializzazione (come da elenco sotto riportato) così attribuibili: 0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27/30 a 29/30); 0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti (30/30); 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e lode (30/30 e lode): è possibile valutare fino ad un massimo di 7 esami, da autocertificare mediante la compilazione dell'apposito modulo allegato al presente bando e da consegnare il giorno della prova scritta unitamente agli altri titoli valutabili;
- fino a un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione, considerata come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene valutata in ogni caso, una sola volta). La commissione esaminatrice stabilirà preliminarmente se la tesi del candidato sia stata svolta in tematiche attinenti alla Scuola di Specializzazione. In caso affermativo l'elaborato potrà essere valutato, a discrezione della Commissione, in considerazione della qualità del lavoro svolto dal candidato;



- Pubblicazioni su tematiche attinenti alla Scuola di Specializzazione, fino ad un massimo di punti 10, secondo il seguente schema:
 - pubblicazioni su riviste internazionali: punti 1 per ogni lavoro;
 - pubblicazioni su riviste nazionali: punto 0.5 per ogni lavoro;
 - *abstracts* di congressi internazionali: punti 0.1 per ognuno;
 - *abstracts* di congressi nazionali: punti 0.05 per ognuno.

L'elenco degli esami di profitto valutabili, suddivisi per i corsi di laurea, è il seguente:

Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche:

- Biochimica generale ed applicata I e II (per gli esami verrà valutato il voto migliore);
- Patologia Generale o Matematica (per gli esami verrà valutato il voto migliore);
- Chimica Farmaceutica e Tossicologica I e II (per gli esami verrà valutato il voto migliore);
- Farmacologia Generale e Farmacognosia, Farmacologia e Farmacoterapia (per gli esami verrà valutato il voto migliore);
- Chimica Analitica e Analisi dei Medicinali I, Analisi dei Medicinali II (per gli esami verrà valutato il voto migliore);
- Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche e Chimica Farmaceutica Applicata (per gli esami verrà valutato il voto migliore);
- Igiene e/o Microbiologia (per gli esami verrà valutato il voto migliore);

Corso di Laurea in Farmacia:

- Biochimica;
- Patologia Generale e Medica;
- Chimica Farmaceutica e Tossicologica I e II (per gli esami verrà valutato il voto migliore);
- Farmacologia e Farmacoterapia I, Farmacologia e Farmacoterapia II e Tossicologia (per gli esami verrà valutato il voto migliore);
- Chimica Analitica e Analisi dei Medicinali I, Analisi dei Medicinali II (per gli esami verrà valutato il voto migliore);
- Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche I e II (per gli esami verrà valutato il voto migliore);
- Igiene e/o Microbiologia (per gli esami verrà valutato il voto migliore).

Nel caso di candidati nel cui piano di studi per il conseguimento della laurea non siano riportati esami con le dizioni sopra elencate, la commissione valuterà le votazioni degli esami con contenuti equipollenti.

Art.5 Convocazione dei candidati alla prova

La prova di ammissione si svolgerà il giorno 8 luglio 2026 alle ore 9.00 presso le aule A, B, C e D del Corpo D del Dipartimento di farmacia in Via Domenico Montesano, 49 - Napoli.



Non saranno inoltrate comunicazioni personali. Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione personale dell'esclusione dalla procedura, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, al fine di sostenere la prova concorsuale nel giorno suindicato, nell'ora e nella sede specificata.

Art.6 Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, nominata con decreto rettorale, è designata dal Consiglio della Scuola ed è composta da docenti e/o ricercatori universitari afferenti alla Scuola, compreso il Direttore della Scuola che la presiede.

La composizione della citata Commissione sarà resa nota con le modalità indicate all'art. 13 del presente bando.

Art.7 Formulazione e pubblicazione della graduatoria

La Commissione, nella valutazione complessiva per la formazione della graduatoria di merito si atterrà ai criteri indicati nell'art. 4 del presente bando.

In caso di parità nella graduatoria di merito, precederà, ai fini della determinazione della graduatoria finale, il candidato più giovane di età.

Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto rettorale riportante il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato ed affisse all'Albo Ufficiale online di Ateneo, nonché alla pagina [Scuole di Specializzazione - Altre Aree | Università Federico II](#) entro il giorno 22 luglio 2026.

I candidati saranno identificati esclusivamente attraverso il numero di protocollo della domanda di partecipazione.

Detta pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale agli interessati e non saranno inoltrate comunicazioni personali.

La graduatoria sarà approvata senza l'indicazione dei vincitori e degli idonei. Dopo l'emanazione del provvedimento ministeriale di assegnazione dei posti citato all'articolo 1 del presente bando, verranno dichiarate le posizioni di vincitore o idoneo. La graduatoria resta subordinata alla previa assegnazione dei posti alla Scuola da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca mediante apposito decreto. Gli effetti della graduatoria sono pertanto espressamente sottoposti a condizione sospensiva, restando impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'attivazione della Scuola o all'immatricolazione dei candidati in assenza dei presupposti normativi e finanziari richiesti.

Sarà cura degli interessati verificare sul Portale di Ateneo la pubblicazione di successivi avvisi riportanti comunicazioni in merito al numero di borse attribuite e, dunque, dei candidati ammessi all'iscrizione, in merito al termine ultimo per le immatricolazioni ed alle modalità di



pagamento della I rata di € 976,00 (comprensiva dei € 16,00 di imposta di bollo) e del contributo regionale pari ad € 167,50, da effettuare esclusivamente a mezzo PagoPa.

Entro 60 giorni dalla immatricolazione, si provvederà, con le medesime modalità, a corrispondere la II rata, il cui importo è di € 640,00.

Art. 8 Iscrizione dei vincitori

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno procedere all'immatricolazione entro le scadenze previste nel presente articolo, subordinatamente alla pubblicazione del DPCM di riparto di cui all'art. 8 della L n. 401/2000.

I vincitori saranno immatricolati secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti disponibili **assegnati alla Scuola da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca mediante apposito decreto e delle eventuali borse di studio. Gli altri candidati, classificatisi in graduatoria, sono idonei e possono ottenere l'iscrizione in caso di rinuncia dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa, come indicato al successivo articolo.**

I candidati ammessi alla Scuola secondo le indicazioni di cui al precedente art. 7 dovranno inviare a mezzo posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi iscrizionism@unina.it , **pena decadenza dal diritto all'iscrizione**, entro e non oltre la data che sarà resa nota con l'Avviso i seguenti documenti (scannerizzati e convertiti in un unico file in formato .pdf):

- a) **domanda di iscrizione** in carta semplice su apposito stampato pubblicato sul sito internet www.unina.it;
- b) **copia** fronte/retro di un proprio **documento di riconoscimento** in corso di validità debitamente firmata;
- c) **attestazione** comprovante l'avvenuto pagamento della **I rata** delle tasse e contributi, pari a € **976,00** nonché della tassa regionale per il diritto allo studio universitario pari a € **167,50**.

La II rata pari a € 640,00 dovrà essere versata entro il termine di 60 giorni dalla data dell'immatricolazione.

- d) I soli candidati che abbiano conseguito l'**abilitazione all'esercizio della professione di farmacista**, in data successiva al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ma comunque entro il termine previsto per l'iscrizione, pena decadenza dal diritto all'iscrizione



stessa, dovranno compilare, altresì, attraverso il modulo di immatricolazione alla Scuola, idonea autocertificazione del possesso dell'abilitazione prescritta, secondo le modalità di cui al punto 4) dell'art. 4 del bando di concorso in oggetto.

Si ricorda che il solo pagamento di tasse e contributi non costituisce iscrizione.

L'Amministrazione potrà provvedere anche dopo l'iscrizione al controllo della veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati, procedendo agli adempimenti conseguenti.

Coloro i quali non formalizzeranno l'immatricolazione entro i termini previsti e secondo le modalità sopra descritte, saranno considerati definitivamente rinunciatari e si procederà allo scorrimento della graduatoria come indicato all'art.9.

Art. 9

Iscrizione degli idonei a seguito di scorrimento della graduatoria

Si rende noto che lo scorrimento delle graduatorie si esaurirà entro e non oltre 90 giorni dall'inizio delle attività didattiche, pertanto, eventuali posti resisi vacanti successivamente, a seguito di rinuncia effettuata da candidati iscritti, non potranno essere riattribuiti.

In caso di rinuncia alla borsa da parte di un assegnatario, si procederà allo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione solo ed esclusivamente della borsa intonsa, nei limiti dei posti stabiliti dal M.U.R. e nel rispetto della capacità formativa della scuola.

L'Ufficio Scuole di Specializzazione -notificherà tramite primo avviso pubblicato con le modalità di cui all'art. 2 ed eventuali avvisi successivi di 3 giorni in 3 giorni, il numero dei posti ancora disponibili, nonché l'elenco nominativo dei candidati idonei aventi diritto all'iscrizione.

I candidati idonei che avranno acquisito il diritto all'immatricolazione dovranno presentare, entro il termine perentorio indicato in ciascuno dei suddetti avvisi, - **ed a pena di esclusione** - la stessa documentazione richiesta ai vincitori, con le medesime modalità.

Scaduti i termini indicati, coloro che non avranno provveduto a formalizzare l'immatricolazione, saranno considerati rinunciatari e perderanno ogni diritto alla immatricolazione.

Si ricorda che ciascun avviso relativo alle date di scorrimento delle graduatorie ed alle modalità di iscrizione degli idonei, nonché alle scadenze dei termini entro cui effettuare l'iscrizione, ha valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.



Art.10 Borse di studio

Ai vincitori immatricolati appartenenti alle categorie indicate all'articolo 8, comma 1, della Legge 29 dicembre 2000, n. 401 (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) sarà corrisposta per tutta la durata legale del corso una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui.

La borsa verrà corrisposta per tutta la durata legale del corso, ed in particolare il candidato dovrà:

- a. essere regolarmente iscritto alla Scuola di Specializzazione;
- b. essere in regola con il pagamento di tasse e contributi.

Art.11 Divieto di cumulo

Trova applicazione la disciplina generale di cui alla legge n. 398/1989 che prevede il divieto di cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite. In caso di incompatibilità, lo specializzando potrà formalmente rinunciare alla borsa, senza che ciò comporti l'interruzione della frequenza del corso.

Art. 12 Contemporanea iscrizione

Ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi della Legge 12 aprile 2022 n. 33 e del D.M. n 930 del 29 luglio 2022, è consentita la contemporanea iscrizione a un corso di specializzazione e ad altro corso di studio universitario nei casi ed alle condizioni ivi previsti. Circa la possibilità di contemporanea iscrizione al corso di specializzazione e di dottorato di ricerca, ovvero di specializzazione e master, si precisa che la stessa può essere accolta previa acquisizione del parere favorevole degli organi collegiali di entrambi i corsi, che valuteranno la sussistenza o meno delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso. Resta a carico dello studente l'effettiva sostenibilità della contemporanea frequenza a tutte le attività didattiche e formative di entrambi i corsi. In ogni caso, lo studente potrà comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della sospensione degli studi.

Art. 13 Pubblicità degli atti del concorso

Il presente bando di concorso e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, presente nel sito web di Ateneo all'indirizzo www.unina.it.



La pubblicazione informatica all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

Art. 14

Accesso agli atti, Trattamento dei dati personali e Responsabile del procedimento

Ai candidati è garantito l'accesso alla documentazione inerente al procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa.

Tale diritto si eserciterà secondo le modalità stabilite con il vigente Regolamento di Ateneo recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, emanato con decreto rettorale n. 4522 del 11.11.2022.

I dati personali e le categorie particolari di dati personali, di cui questa Amministrazione venga in possesso in virtù del presente procedimento, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018), nonché dal Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei Dati Personali (emanato con Decreto rettorale n. 1226/2021).

I dati raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ateneo Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli articoli 15, 22 e 77 del Regolamento UE.

Il Capo dell'Ufficio Scuole di Specializzazione e Master dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della commissione esaminatrice.

Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell'unità organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedurali.

Art. 15

Norme finali e di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali vigenti e, in particolare, al Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

IL RETTORE
Matteo Lorito

sb

Area Didattica e Servizi agli Studenti
Il Dirigente: Dott. Maurizio TAFUTO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: Dott.ssa Iole SALERNO